

copyright gestione collettiva
SCE
© **DIRITTI** SISTEMI
Nuovo MAIE d'autore artisti
ripartizioni tutela plagio



Sei un autore?
Vuoi proteggere la
tua opera?

Vuoi utilizzare contenuti
multimediali «pescati»
dal web?





COS'È IL DIRITTO D'AUTORE

Legge n. 633/1941

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le **opere dell'ingegno di carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

[...]

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore (autori) e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte.

copyright gestione
collettiva
© SCF DIRITTI SIAE artisti
Nuovo
IMAIE d'autore
ripartizioni tutela plagio

DIRITTI PREVISTI DALLA L. 633/41

diritti di tipo personale

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

diritti di tipo patrimoniale

diritti esclusivi di utilizzazione economica

alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro; durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- dir. di riprodurre l'opera (art.13)
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

diritti connessi

diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore

- dir. del produttore di fonogrammi (art.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (art.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (art.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (art.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (art.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (art.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)

equo compenso

sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti

diritto *sui generis*

particolare diritto che nasce in capo al costituente di una banca dati; consiste nel poter vietare operazioni di estrazione e reimpiego della banca dati o di sue parti sostanziali (art. 102bis)

DIRITTI PREVISTI DALLA L. 633/41

DIRITTI DI TIPO PERSONALE

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

DIRITTI DI TIPO PATRIMONIALE

diritti esclusivi di utilizzazione economica

alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro; durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- **dir. di riprodurre l'opera (art.13)**
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

equo compenso

sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti

diritto *sui generis*


particolare diritto che nasce in capo al costituente di una banca dati; consiste nel poter vietare operazioni di estrazione e reimpiego della banca dati o di sue parti sostanziali (art. 102bis)

diritti connessi

diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore

- dir. del produttore di fonogrammi (art.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (art.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (art.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (art.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (art.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (art.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)

COPYRIGHT = CLOSED BY DEFAULT



PUBBLICO DOMINIO = **NESSUN DIRITTO RISERVATO** = **UTILIZZO LIBERO** (senza condizioni)

Ma... quando un'opera è in pubblico dominio?

- quando lo stabilisce espressamente la legge (public domain by law)
- quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa (nb: non sempre facile da definire)
- quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti (esempio: CC Zero)



LICENZE CREATIVE COMMONS



La licenza creative commons è relativa ai diritti patrimoniali che sorgono quando viene creata un'opera creativa e innovativa, quindi idonea a godere del diritto d'autore.

È proprio grazie a queste licenze che oggi possiamo utilizzare, per i nostri contenuti sul web, immagini, video, font, template creati da altri, senza violare il copyright. Le licenze creative commons sono in tutto 6.

Le licenze stanno nel mezzo fra il copyright e il pubblico dominio.



LICENZE CREATIVE COMMONS



La licenza creative commons è **relativa ai diritti patrimoniali** che sorgono quando **viene creata un'opera creativa e innovativa**, quindi **idonea** a **godere** del diritto d'autore.

È proprio **grazie a queste licenze** che oggi **possiamo utilizzare**, per i nostri contenuti sul web, immagini, video, font, template creati da altri, **senza violare il copyright**. Le licenze creative commons sono in tutto 6.

Le licenze stanno nel mezzo fra il copyright e il pubblico dominio.



LICENZE CREATIVE COMMONS



Quattro condizioni d'uso

Le icone delle creative commons sono un esempio di applicazione della disciplina del legal design.



Questi simboli significano “attribuzione” all’artista. La distribuzione dell’opera è libera purché si mantenga la citazione dell’autore. È il tipo di licenza più semplice.



Gli altri possono copiare, distribuire, condividere l’opera ma solo a scopi non commerciali.



Vietato modificare l’opera o fare opere derivate.



È permessa la creazione di opere derivate solo con licenza identica all’originale.

Ci sono più possibilità di cessione dei diritti sull’opera ed ognuna è combinabile con un’altra, dando luogo a 6 tipi di licenze, tutte elencate nel sito web creative commons. Le licenze alla fine non sono altro che i termini e condizioni applicati al copyright. La particolarità della common license è che è sempre obbligatoria l’attribuzione, quindi la citazione dell’artista, eccetto nel pubblico dominio.



LICENZE CREATIVE COMMONS



Sei commons licence




È consentita la copia, la distribuzione, modifiche, copie derivate e uso commerciale, purché sia sempre indicato l'autore dell'opera. L'attribuzione va inserita o nel footer del sito o all'interno dell'immagine, con la dicitura "opera realizzata da [...]".

È consentita la copia, la distribuzione, modifiche e copie derivate purché si perseguano scopi non commerciali.



È consentita la distribuzione di opere derivate solo con una licenza identica o compatibile con quella concessa con l'opera originale.

È consentita la redistribuzione, commerciale e non, dell'opera ma non è modificabile.



Non è consentito l'uso commerciale dell'opera che può comunque essere divulgata e condivisa. Sono consentite le opere derivate purché si applichi una licenza identica all'originale.

L'opera può solo essere divulgata, ma senza scopi commerciali. Non è modificabile e sono vietate opere derivate. Quindi è la licenza creative commons più restrittiva.



ECCEZIONI AL DIRITTO D'AUTORE

Legge n. 633/1941

Art. 70 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico **sono liberi** se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; **se effettuati a fini di insegnamento** o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.


1-bis. È consentita la **libera pubblicazione attraverso la rete internet**, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per **uso didattico** o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. [...]

2. Nelle antologie ad uso scolastico... [...]

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

COME ATTINGERE IMMAGINI GRATUITE E LIBERE?

SITI WEB



<https://pixabay.com/it/>




<https://www.pexels.com/it-it/>



<https://unsplash.com/it>

**FOTO TRA PRIVACY
E
DIRITTO D'AUTORE**





Il concetto di base è questo:

poiché la norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere il consenso e la liberatoria per l'uso delle immagini in casi specifici.



Immagine riconoscibile di una
persona qualsiasi,
comunque pubblicata
(in vetrina, su stampati, su
libri, riviste o sul web), o
comunque in modo che
l'immagine sia visibile da un
pubblico indistinto e non
controllabile.



La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perché in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.

**a meno che non ci sia
esplicito consenso e
liberatoria**



Immagine riconoscibile **degli sposi comunque pubblicata** (in vetrina, esposta in negozio, su un dépliant, sul sito web del fotografo), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.



La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perché in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine. E' quindi buona norma divulgare le foto di sposi che abbiano firmato - nel contratto, stipulato con il fotografo, o commessa di lavoro - un'esplicita indicazione che acconsenta alla pubblicazione delle loro immagini.

**a meno che non ci sia esplicito
consenso e liberatoria di entrambi i
soggetti fotografati**



Diverso è il caso di affissione delle immagini o di una lista di nomi sulla bacheca esterna della parrocchia.

Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, inserita in un contesto **la cui visione sia limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato** (in un book cartaceo in una sola copia e non pubblicato su web, in un quadro affisso in locali chiusi al pubblico, in una pagina web protetta da password, in un tabellone esposto solo all'interno di una **parrocchia** o un istituto con accesso limitato ai fedeli o ai membri, ecc.) in modo che l'immagine sia visibile solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile.



Se l'immagine viene mostrata ad un gruppo ristretto, conosciuto e controllabile di interlocutori, non si può parlare di pubblicazione, ma di uso privato. Facendo attenzione a non trascendere, l'uso è possibile. In parrocchia però...

...**Ni**
Se l'uso è davvero ristretto, è possibile.



Immagine di un **minore, comunque pubblicata** (nella vetrina di un fotografo, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.



NO

a meno che non ci sia esplicito consenso e liberatoria firmata da entrambi i genitori o almeno uno dei due o da chi ne fa le veci.

Il consenso e la liberatoria alla pubblicazione deve essere concessa dai genitori o da chi ne fa le veci.

CLAUSOLA PER LA FIRMA DI UN SOLO GENITORE:

*Carissimo/a, ti ricordiamo che la **firma di un solo genitore** comporta conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000.*

***Firmando accetto quanto sopra riportato** in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.*



Immagine **di un luogo pubblico o di un avvenimento, in cui una o più persone siano riconoscibili.** Si, se il personaggio riconoscibile non è determinante all'economia della foto.

La chiesa è un luogo pubblico?

La chiesa è un luogo privato aperto al pubblico e quindi valgono le stesse regole.



Non ha importanza che la foto sia stata REALIZZATA in un luogo pubblico o durante un evento; l'importante è che SI TRATTI di un'immagine DEL luogo pubblico o DELL'evento, nella quale alcune persone possono essere incidentalmente riconoscibili.

Si
anche senza consenso e
liberatoria



Prova del nove: La stessa immagine di prima, da cui è stato eliminato il personaggio riconoscibile. La foto non ne soffre: quindi, NON si tratta di una foto di ritratto.



Si
anche senza consenso e
liberatoria

Poiché' l'immagine
sostanzialmente non ne
viene modificata, si può
sostenere che la
pubblicazione di quel
personaggio sarebbe stata
tranquillamente fattibile,
dato che si tratta di
un'immagine **DI** un luogo
pubblico
(e non semplicemente
scattata **IN** un luogo
pubblico)



Personaggi comuni
scattati in luogo
pubblico, o durante
un evento,
ma **ISOLATI dal
contesto.**



NO

a meno che non ci sia esplicito
consenso e liberatoria

Se il soggetto umano è portante nell'economia dell'immagine (tanto che non potrebbe essere eliminato, se non "eliminando" la foto), allora si tratta di un ritratto per cui occorre il consenso e la liberatoria.



Personaggi
comuni scattati in
pubblico, o
durante un
evento, isolati dal
contesto ma il cui
volto **non sia
riconoscibile.**



Se il volto
(l'effigie) non è
riconoscibile,
l'immagine può
essere
pubblicata.

Si
anche senza consenso e
liberatoria



Personaggi comuni di cui
sia pubblicato
un **particolare**,
ma il cui volto **non** sia
riconoscibile.



La legge protegge la privacy della propria effigie, in modo che non venga conosciuta ai più. Altri dettagli anatomici, anche se riconoscibili dalle persone che appartengono alla sfera privata, sono sconosciute alla massa, e quindi non possono essere riconosciute da questa.


Il caso è diverso qualora la foto riguardi un tatuaggio particolare che possa identificare la persona.

Si

anche senza consenso e liberatoria, purché il volto non sia riconoscibile.



Foto in cui il soggetto
ritratto occupi
una **porzione**
minima dell'immagine.



Se il soggetto avesse il volto riconoscibile, non ha importanza la "dimensione fisica" all'interno dell'immagine, ma la sua "dimensione logica": se - pur essendo "piccolo" il soggetto umano è determinante nella foto, è da equipararsi ad una foto di ritratti, e non di un luogo pubblico.

Ni

Occorre valutare di caso in caso.



Immagini pubblicate con finalità **esclusivamente culturali** e/o didattiche.




La legge cita espressamente questo caso come una situazione per la quale non occorre il consenso e la liberatoria.

Si
è previsto dalla legge.



Immagini di ritratto di minori
o di adulti effettuate
come **reportage in Paesi
distanti.**



In realtà, valgono le stesse regole che valgono per le persone in Italia. Tuttavia, dato che statisticamente è molto raro che questi soggetti si oppongano in seguito, è diffusa la consuetudine per la quale non vengono chiesti il consenso e la liberatoria. molta attenzione, invece, agli stranieri fotografati in Italia, che potrebbero opporsi - anche per tramite di avvocati che si prestano a patrocini pagati, se la pubblicazione è per loro sconveniente.

Ni

La regola della privacy vale comunque, anche se statisticamente è improbabile che sorgano problemi.



Foto di minori in situazioni che si riterrebbero giustificate da libertà di informazione ed **esigenze giornalistiche.**



In realtà, la libertà di informazione esiste finché non calpesta il diritto dei singoli, e l'opporsi alla pubblicazione è un diritto che prevale sull'esigenza giornalistica. Nel caso di minori, poi, esiste l'aggravante della minore età.

No

Anche se spesso viene infranta, la regola è quella di non pubblicare immagini di minori riconoscibili nei servizi giornalistici.




Foto di minori sulle quali
si sia provveduto a
rendere **non**
riconoscibile il volto.



E' sufficiente "pecettare" o "pixelare" la zona degli occhi, dato che si tratta della porzione su cui si basa il riconoscimento immediato, che è quello che va evitato.

Si

se il volto è o viene reso non direttamente riconoscibile



**Se il personaggio da
pubblicare è
un personaggio
FAMOSO**

(cantante, attore, politico, sportivo,
o qualsiasi altro elemento
che abbia reso il suo volto già
conosciuto al pubblico
a cui verrà mostrato con la
pubblicazione).

Il concetto di base è questo: poiché la norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto - se lo desidera - è praticamente non applicabile se il volto della persona in questione è già conosciuto al pubblico. Con qualche eccezione...



Immagine di un personaggio, ad esempio Cristina Aguilera, fotografato ad un concerto ed **utilizzata per un libro** che si occupi di lei in specifico o di musica in generale.



La legge lascia espressamente la facoltà di pubblicare - per finalità prevalenti di informazione - il volto dei personaggi già noti al pubblico. Come nel caso del Papa, Vescovi, Cardinali e Parroco nell'esercizio delle loro funzioni sacerdotali.



Nel caso sia in una situazione strettamente privata (una pizza con amici)

Si

senza chiedere
consenso e liberatoria



Immagine di un personaggio fotografato ad un concerto ed **utilizzata per una rivista od una pubblicazione anche in rete** che si occupi di lei in specifico o di musica in generale.



La legge lascia espressamente la facoltà di pubblicare - per finalità prevalenti di informazione - il volto dei personaggi già noti al pubblico.

Si
senza chiedere consenso e liberatoria



Immagine di un personaggio utilizzata per la realizzazione di **prodotti di merchandising**, cioè che vengano venduti come oggetti (magliette, poster, cartoline, tazze, ma anche pubblicità, eccetera)



La possibilità di pubblicare liberamente le immagini di personaggi noti senza avere autorizzazione è limitata agli impieghi con finalità prevalente di informazione. Non è così negli altri casi.

No

Occorre il consenso e la liberatoria



Immagini di personaggi inseriti **nel proprio book sul web**, o comunque per autopromozione.



In teoria l'uso non sarebbe per informazione, e quindi occorrerebbero il consenso e la liberatoria. Di fatto, il 99,9% dei professionisti pubblica senza problemi questo genere di immagini sul proprio sito. E' tollerato nel caso dei personaggi famosi. **Evitarlo assolutamente con le altre persone** (cioè, chiedere consenso e liberatoria).

Si, o meglio **ni**



Immagine di un personaggio (ad esempio Britney Spears) pubblicata da riviste o pubblicazioni - e quindi con finalità di informazione - ma il cui contesto o la cui natura **sia lesiva del buon nome** o della dignità del personaggio.



No

anche se alcune riviste di gossip pubblicano comunque, accettando il rischio legale.

Diverse sentenze della Corte di Cassazione sottolineano che la libertà di pubblicare immagini di personaggi pubblici viene meno se l'immagine lede la loro dignità. Le riviste di gossip pubblicano ugualmente queste foto - anche rischiando la causa, perché' la vendita di un maggior numero di copie ne compensa il rischio.

Immagini e testi tratti ed adattati dal sito dell'Associazione nazionale fotografi professionisti, www.fotografi.org

Esempio di informativa per maggiorenni

Carissimo/a,

con queste righe vogliamo informarti **sull'utilizzo che faremo di foto e video** prodotti durante le attività parrocchiali alle quali potresti partecipare. Queste attività possono essere di diverso tipo, dalle celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle iniziative comunitarie.

Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità: è come creare un album di ricordi della nostra famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare foto e video con altre finalità.

Partecipando alle attività pastorali della parrocchia ci stai fornendo i tuoi dati personali.

Vogliamo informarti che i dati forniti sono trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per una finalità pastorale.

Ti informiamo che il **titolare del trattamento** dei tuoi dati è la Parrocchia _____, con sede in _____

La **finalità** per la quale trattiamo i tuoi dati è di tipo pastorale e trova la sua **base giuridica** nel legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, più precisamente useremo foto e video per documentare e tenere memoria degli eventi che caratterizzano la vita della nostra famiglia parrocchiale.

Può accadere che foto e video siano **diffusi** attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della parrocchia ed eventuali canali social sui quali la parrocchia ha un profilo.

Foto e video saranno **conservati** in parrocchia esclusivamente come documentazione storica degli eventi.

Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Foto e video sono presi durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non sia favorevole alla diffusione della tua immagine, sarà tua cura non inserirti in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo).

In ogni momento **potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali**, più specificamente il diritto all'accesso ai tuoi dati personali e, ove possibile, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Di seguito trovi il modulo per esprimere il tuo **consenso** alla divulgazione delle immagini e la **liberatoria** per il materiale audio, video e fotografico che ti chiediamo di restituirci firmato.

Il **consenso è revocabile** in qualsiasi momento su tua richiesta scritta ma la revoca non pregiudica la liceità del trattamento pregresso.

Per esercitare i vostri diritti, in merito al trattamento dei dati personali, potete scrivere alla mail

**Consenso e
liberatoria
maggioresni**

lo sottoscritto/a _____ nato/a _____
il ___/___/___, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali, **acconsento** alla divulgazione delle immagini ai sensi del Regolamento Generale sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e **autorizzo** a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la diffusione in qualsiasi forma di **materiale audio, video o fotografico** in cui io appaia rappresentato/a o sia comunque riconoscibile. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato.

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi della parrocchia e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere pastorale. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della parrocchia o dell'interessato, sollevo la parrocchia da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data ___ / ___ / _____

Firma _____

Esempio di informativa per minorenni

Cari genitori,

con queste righe vogliamo informarvi sull'utilizzo che faremo di foto e video prodotti durante le attività parrocchiali alle quali potrebbe partecipare vostro/a figlio/a. Queste attività possono essere di diverso tipo, dalle celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle iniziative comunitarie.

Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità: è come creare un album di ricordi della nostra famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare foto e video con altre finalità.

Partecipando, quindi, alle attività pastorali della parrocchia ci state fornendo i vostri dati personali e quelli di vostro figlio/a.

Vogliamo informarvi che i dati forniti sono trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per una finalità pastorale.

Vi informiamo che il **titolare del trattamento** dei vostri dati è la Parrocchia _____, con sede in _____

La finalità per la quale trattiamo i vostri dati è di tipo pastorale e trova la sua **base giuridica** nel legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, più precisamente useremo foto e video per documentare e tenere memoria degli eventi che caratterizzano la vita della nostra famiglia parrocchiale.

Può accadere che foto e video siano **diffusi** attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della parrocchia ed eventuali canali social sui quali la parrocchia ha un profilo.

Foto e video saranno **conservati** in parrocchia esclusivamente come documentazione storica degli eventi.

Il conferimento dei vostri dati è facoltativo. Foto e video sono presi durante momenti pubblici di comunità, nel caso voi non foste favorevoli alla diffusione della immagine di vostro figlio/a, sarà vostra cura non permettere al minore, su cui esercitate la responsabilità genitoriale, di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo).

In ogni momento **potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali**, più specificamente il diritto all'accesso ai vostri dati personali e, ove possibile, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Di seguito trovate il modulo per esprimere il vostro **consenso** alla divulgazione delle immagini e la **liberatoria** per il materiale audio, video e fotografico che vi chiediamo di restituirci firmato.

Il consenso è revocabile in qualsiasi momento su vostra richiesta scritta ma la revoca non pregiudica la liceità del trattamento pregresso.

Per esercitare i vostri diritti, in merito al trattamento dei dati personali, potete scrivere alla mail

Consenso e
liberatoria
minorenni

Carissimo, ti ricordiamo che la firma di un solo genitore comporta conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000.

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ il ____/____/____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei dati personali di mio figlio/a _____, **accosento** alla divulgazione delle immagini ai sensi del Regolamento Generale sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e **autorizzo** a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la diffusione in qualsiasi forma di **materiale audio, video o fotografico** in cui appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile il minore su cui esercito la responsabilità genitoriale. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato.

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi della parrocchia e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere pastorale. Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della parrocchia o dell'interessato, sollevo la parrocchia da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Firmando accetto quanto sopra riportato, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data ____ / ____ / ____

Firma _____



DIOCESI DI
ROMA

VICARIATO DI ROMA

SEZIONE PRIVACY

Tel. 06-698.86.144

Avv. Emanuela D'Orazio

Responsabile Sezione

Sig.ra Alessandra Gumiero

Addetta

ufficioprivacy@diocesidiroma.it